



REGIONE SICILIA



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111 - fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

Reg. Gen. n. 110

data 11-12-2020

N.

del

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO	Contrattazione decentrata integrativa anno 2020. Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la destinazione delle risorse decentrate.
----------------	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno UNDICI, del mese di DICEMBRE, alle ore 9,45 e seguenti, in Favara e nella Sede municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
1) ALBA Anna	Sindaco	X	
2) BENNICA Giuseppe	Assessore	X	
3) CARAMAZZA Leonardo	Assessore	X	
4) GIUDICE Maria	Assessore	X	
5) MAGGIORE Maria Laura	Assessore		X
6) MIGNEMI Miriam	Assessore	X	
7) VARISANO Adriano	Assessore	X	
N. presenti/Assenti		<u>6</u>	<u>1</u>

Presiede la seduta il Sig. ALBA Anna, nella sua qualità di

SINDACO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Dott. SILVANO MARIANO

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui più sotto, avente per oggetto: *“Contrattazione decentrata integrativa anno 2020. Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica per la destinazione delle risorse decentrate”*.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

La sottoscritta Dott.ssa Anna Alba, Sindaco del Comune di Favara,

Premesso:

Visto il CCNL Funzioni locali stipulato in data 21.05.2018 e in particolare:

- l'articolo 2, comma 3, il quale prevede che gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione;
- l'articolo 7, comma 3, che stabilisce: “I componenti della delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designanti dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 08.11.2018 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, che assegna ai dirigenti (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti ai responsabili di Posizione Organizzativa) tutte le competenze gestionali;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, che prevede la contrattazione collettiva decentrata integrativa come un vincolo per tutte le amministrazioni;

Richiamati:

- l'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 40 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede.

La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3.

La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni.

I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

- l'art. 7, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e il CCNL che impegnano le amministrazioni a formulare direttive alla delegazione trattante di parte pubblica sull'andamento della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Dato atto che il CCNL 21 maggio 2018 stabilisce, all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo;

Atteso che, il fondo per le risorse decentrate è costituito con determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

Ravvisata la necessità di esprimere, fin d'ora, le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

VISTO il Contratto decentrato integrativo vigente;

VISTO il regolamento comunale per la gestione, misurazione e valutazione della performance;

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 1168 del 03.12.2020 con la quale il Responsabile dell'Area Finanziaria e Risorse Umane ha provveduto alla quantificazione del fondo del salario accessorio dell'anno 2020;

CONSIDERATO che, di conseguenza, è possibile riassumere alcuni degli obiettivi di fondo che caratterizzano l'attività dell'amministrazione;

ASSUNTO che il contratto collettivo decentrato integrativo deve fornire il necessario supporto nella direzione del raggiungimento di tali obiettivi in particolare stimolando l'impegno dei dipendenti nella direzione del loro perseguimento;

ASSUNTO che il contratto collettivo decentrato integrativo deve essere pienamente rispettoso dei rigidi vincoli dettati dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalla legislazione, a partire dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalla rigida delimitazione delle materie che sono oggetto di contrattazione decentrata;

RITENUTO di dover impartire alla Delegazione Trattante di parte pubblica le linee di indirizzo cui dovrà attenersi per l'accordo per la ripartizione delle risorse del fondo per il salario accessorio;

DATO ATTO che il contratto decentrato deve essere improntato al rispetto dei principi della preventiva determinazione degli obiettivi e delle regole di misurazione e valutazione delle prestazioni per l'attribuzione dei trattamenti salariali accessori;

CONSIDERATO che sull'ipotesi di contratto deve essere acquisito il parere di compatibilità finanziaria da parte dell'organo di revisione contabile e che il contratto deve essere corredato da un'apposita relazione tecnica finanziaria e una relazione illustrativa redatta nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare della RGS n. 25/2012;

DATO ATTO che sulla presente proposta debbono essere acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 53 della L. 142/90, come recepito dalla L.R. 48/1991 e succ. mod.

PROPONE

Alla Giunta Comunale

1) Di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di impegnarsi a privilegiare nella contrattazione le seguenti scelte:

Destinare prioritariamente le risorse alle indennità fisse e ricorrenti per l'anno 2020, stabilite da norme del C.C.N.L., secondo le seguenti direttive dell'Amministrazione Comunale:

- Indennità condizioni di lavoro Art. 70-bis

destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

disagiate;

esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;

implicanti il maneggio di valori.

L'indennità condizioni di lavoro è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività e riproporzionata in caso di prestazioni ad orario ridotto.

La misura dell'indennità di condizioni di lavoro è definita sulla base dei seguenti criteri:

a) per le attività che comportano un disagio compete un'indennità giornaliera lorda pari ad € 1,50.

Le prestazioni di lavoro che comportano esposizione al disagio sono le seguenti:

- addetti all'impiego di macchine complesse ed esercizio di trasporto con automezzi, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico. Il personale che può percepire l'indennità è quello con le mansioni di autista di veicoli, autista di scuolabus e autista di camion.

b) per le attività che comportano continua e diretta esposizione a rischio pregiudizievole per la salute e per l'integrità personale compete un'indennità giornaliera lorda pari ad € 1,00. Le prestazioni di lavoro che comportano esposizione a rischio sono le seguenti:

- l'impiego di attrezzature e strumenti, azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti, potenzialmente atti a determinare lesioni, traumi o malattie anche non permanenti. Il personale che può percepire l'indennità è quello appartenente al profilo di operaio, giardiniere e manutentore;

-manipolazione di materiale elettrico. Il personale che può percepire l'indennità è quello appartenente al profilo professionale di elettricista;

- manipolazione di sostanze chimiche e biologiche. Il personale che può percepire l'indennità è quello con le mansioni di puliziere;

- addetti alla custodia e pulizia dei cimiteri. Il personale che può percepire l'indennità è quello con le mansioni di custode e puliziere dei cimiteri;

- addetti alla notifica. Il personale che può percepire l'indennità è quello con le mansioni di messo notificatore;

- commessi con prevalenti prestazioni di servizi esterni fra i vari plessi.

c) per le attività che comportino maneggio di valori, compete una indennità giornaliera proporzionata al valore annuale dei valori maneggiati da ciascun dipendente

Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Servizi che comportano maneggio valori	n. addetti	
Economato	1	
Agente Contabile Ufficio Catasto	1	
Responsabile Personale erogazione buoni Pasto.	1	

Coefficiente di calcolo giornaliero:

€ 1,00 Importi movimentati inferiori a € 1.000,00

€ 1,50 Importi movimentati da € 1.000,01 a € 20.000,00

€ 2,00 Importi movimentati oltre € 20.000,00

In caso di prestazioni che presentano alcune o tutte le attività previste (rischio, disagio, maneggio valori, l'erogazione del compenso sarà solo per una.

L'individuazione e comunicazione dei dipendenti interessati dal presente articolo è effettuata dal Responsabile dell'Area di appartenenza, che ne predisporrà le dovute attestazioni.

- Indennità di compiti che comportano specifiche responsabilità ex art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL 21.5.2018.

La specifica responsabilità prevista dall'art. 70-quinquies, comma 1, del CCNL 21.5.2018, è finalizzata a compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D che non risulti incaricato di Posizione Organizzativa ai sensi dell'articolo 13 e seguenti. L'indennità è incompatibile con l'indennità di funzione ex art. 56-sexies, con quella di condizioni di lavoro ex art. 70-bis e con quella di responsabilità ex art. 70 quinquies, comma 2, del CCNL 21.5.2018.

La presente indennità è correlata al conferimento di formale incarico di responsabile del servizio attribuito con determina sindacale.

Quantificazione annua

Categoria B € 2.300,00

Categoria C € 2.400,00

Categoria D € 2.500,00

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità.

Gli importi sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

L'attribuzione dell'indennità è collegata all'assegnazione formale della responsabilità e all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti attestati dal Responsabile dell'Area di appartenenza.

Indennità di compiti che comportano specifiche responsabilità ex art. 70-quinquies, comma 2, del CCNL 21.5.2018

L'indennità che compensa le specifiche responsabilità a Ufficiale di stato civile e anagrafe, Ufficiale elettorale, Ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori, addetto all'URP e addetto ai servizi di protezione civile, che non risulti incaricato di Posizione Organizzativa ai sensi dell'articolo 13 e seguenti. L'indennità è incompatibile con l'indennità di funzione ex art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018, con quella di condizioni di lavoro ex art. 70-bis e con quella di responsabilità ex art. 70 quinquies, comma 1, del CCNL 21.5.2018.

La presente indennità è correlata al conferimento di formale incarico attribuito con determina sindacale.

Quantificazione € 300,00 annui lordi.

Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità.

Gli importi sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

L'attribuzione dell'indennità è collegata all'assegnazione formale della responsabilità e all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti attestati dal Responsabile dell'Area di appartenenza.

L'indennità spetta al personale che esercita tali responsabilità, compiti e funzioni in maniera continuativa. Si intende in maniera continuativa il personale che esercita in misura prevalente rispetto ad altre attività dell'ufficio.

Turnazioni. Art. 23 del CCNL 21.5.2018.

Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere, le articolazioni dei turni di reperibilità sono stabilite dal Responsabile dell'Area di appartenenza.

Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.

Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
- b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
- c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
- d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
- e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.

Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

- a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
- b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;
- c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006.

L'indennità, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

L'indennità di turno è corrisposta a seguenti servizi:

Vigili urbani
Addetti cimitero

Indennità di reperibilità. Art. 24 del CCNL 21.5.2018

Le aree di pronto intervento e le unità da destinare al servizio di reperibilità sono le seguenti:

Capo di gabinetto: sei turni mensili di 12 ore giornaliere.

Agenti di Polizia Municipale: **n. 3 Agenti per turno e n. 1 operaio per turno**, per un massimo di sei turni ciascuno mensili di 12 ore giornaliere.

Ufficiali di Stato Civile: **n. 2 unità** – reperibili a turno nei giorni di sabato, domenica e festivi, per un massimo di sei turni ciascuno mensili di 12 ore giornaliere.

Commessi: **n. 2 unità** - reperibili a turno nei giorni di sabato, domenica e festivi, per un massimo di sei turni ciascuno mensili di 12 ore giornaliere.

Ufficiale di Anagrafe: **n. 1 unità** - per sei turni mensili di 12 ore giornaliere

Ufficio Carte d'Identità: **n. 1 unità** - per sei turni mensili di 12 ore giornaliere

Cimitero: **n. 1 custode per turno** - per un massimo di sei turni ciascuno mensili di 12 ore giornaliere,

Il Responsabile del Cimitero - sei turni mensili di 12 ore giornaliere

Servizio di Pronto Intervento/Protezione Civile: **n. 1 Geometra** per un massimo di sei turni ciascuno mensili di 12 ore giornaliere.

Elettricista: sei turni mensili di 12 ore giornaliere

Le articolazioni dei turni di reperibilità sono stabilite dal Responsabile dell'Area di appartenenza.

L'indennità è remunerata con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 7, e dell'art.38- bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso per la reperibilità.

Nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato trova la disciplina di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.

Casi di esclusione o di esonero del lavoratore dal servizio di reperibilità

- I dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;

- I lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dal contratto collettivo (ad esempio: malattia, congedo di maternità, aspettative, ecc.). Infatti, essendo il rapporto di lavoro sospeso, il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata del periodo di sospensione. Pertanto, se il lavoratore non rende la sua prestazione ordinariamente prevista, neppure può, evidentemente, dare la sua disponibilità, nell'ambito del periodo di reperibilità, ad eseguirla ove fosse richiesta.

- I lavoratori in ferie, in considerazione della più forte tutela del profilo della fruizione delle ferie derivante dalle disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003. Anche se la reperibilità non equivale alla esecuzione della prestazione lavorativa, essa incide ugualmente sul riposo e sulla piena possibilità di svago che le ferie devono garantire.

INDENNITA' E DISCIPLINE DELLA POLIZIA LOCALE

Prestazioni soggette a pagamento rese dalla polizia locale a favore di terzi

In applicazione dell'art. 56-ter del CCNL del 21.5.2018 in occasione di iniziative organizzate da privati ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.L. 50 del 2017 convertito nella Legge 96/2017 i servizi aggiunti richiesti ed effettuati dal personale della polizia locale sono completamente a carico degli organizzatori, i quali versano al comune il corrispettivo valore delle prestazioni straordinarie da corrispondere al personale di Polizia Locale per detti servizi aggiuntivi.

Tale corrispettivo è portato in incremento al fondo destinato al lavoro straordinario. Nel caso in cui le ore per prestazioni straordinarie destinate ai servizi aggiuntivi di cui al presente comma siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso per il lavoro straordinario, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Il costo del riposo compensativo è da ascrivere anch'esso integralmente a carico dei soggetti privati organizzatori dell'iniziativa. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999 e all'art. 38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000.

Indennità di servizio esterno Polizia Locale. Art. 56 quinquies

Il riconoscimento della indennità di servizio esterno può essere garantito solo a quel personale della polizia locale (Istruttori di vigilanza e istruttori direttivi di vigilanza) che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell'organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente in tutto l'orario di lavoro giornaliero la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterna sul territorio, fuori degli uffici, nell'ambito non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della polizia locale;

Si stabilisce che la presente indennità spetta se, nel corso del mese, le giornate in servizio esterno siano uguali o maggiori al 50% delle giornate lavorate nel mese o comunque siano, nel corso del mese, almeno 10 giornate lavorate in servizio esterno;

Gli importi giornalieri da riconoscere sono i seguenti:

- € 1,00 lordi giornalieri per servizi esterni nel quadrante 07.00 – 22.00;

- € 3,00 lordi giornalieri per servizi esterni nel quadrante 22.00 – 07.00;

L'indennità di servizio esterno Polizia Locale è cumulabile con l'indennità di turno, con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;

L'indennità di servizio esterno Polizia Locale non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 70-bis.

L'individuazione del personale avente diritto alla predetta indennità avverrà secondo i suddetti criteri e con provvedimento del Responsabile dell'Area Polizia Locale. Il provvedimento sarà trasmesso in copia all'ufficio del personale.

L'indennità giornaliera maturata viene erogata, sempre a consuntivo e su attestazione del Responsabile dell'Area e deve risultare da strumenti di controllo automatizzato.

Indennità di funzione. Art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018

L'indennità di funzione è finalizzata a compensare l'esercizio di compiti di responsabilità al personale di Polizia Locale inquadrato nelle categorie C e D che non sia titolare di Posizione Organizzativa. L'attribuzione dell'indennità di funzione deve risultare da apposito provvedimento adottato dal Sindaco e compete al personale di Polizia Locale con le funzioni di responsabile di un servizio vice comandante e che nei casi di assenza o impedimento del comandante ne svolge le funzioni, anche come sostituzione di incaricato di responsabile della posizione organizzativa.

L'ammontare dell'indennità è determinato, tenuto conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, in € 3.000,00 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.

L'indennità di funzione sostituisce per il personale di cui al presente titolo l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies, comma 1.

L'indennità di funzione è cumulabile con l'indennità di turno, con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni, con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;

L'indennità di funzione non è cumulabile con le indennità di cui all'art. 70-quinquies e dell'indennità di cui all'art. 56-quinquies

Parte stabile somme residue.

Per l'anno 2020 le residue risorse della parte stabile del fondo, stante le condizioni di dissesto finanziario dell'Ente saranno destinate al risanamento del bilancio comunale.

La parte variabile del fondo, quantificata, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e nel caso del nostro Ente che si trova in situazione di dissesto finanziario possono essere stanziati solo per le quote di cui all'art. 67 comma 3, lett. c) del CCNL del 21 maggio 2018, previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni è destinata:

Incentivo per funzioni tecniche - Ripartizione incentivo - Art. 67 comma 3 lett. c)

1. Partecipano alla ripartizione del fondo previsto dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. coloro che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

Le somme degli incentivi per funzioni tecniche saranno ripartite e liquidate dopo l'approvazione del Regolamento Comunale previsto dal D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Risorse ISTAT. Gli oneri in favore del personale dell'Ente che partecipa alle rilevazioni e statistiche disposte dall'Istat trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto dall'Istat, confluiti nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c).

Risorse rimborso spese per notifiche di atti dell'amministrazione finanziaria. L'Ente destina una quota parte del rimborso spese ai messi notificatori, pari ad € 4,00 per ogni notifica di atti dell'amministrazione finanziaria, come stabilito dalla Delibera di G.M. n. 24 del 22/02/2012.(Risorsa Finanziata dall'Agenzia delle Entrate).

Risorse Distretto Socio Sanitario di Agrigento. L'Ente rimborsa le risorse derivanti dal progetto "HOME CAR PREMIUM 2017" finanziato totalmente dall'Inps tramite il Distretto Socio Sanitario di Agrigento (Risorse comprensive di oneri riflessi a carico dell'Ente).

2) Di stabilire che il contratto collettivo decentrato integrativo si applicherà a tutto il personale dipendente del Comune di Favara di qualifica non dirigenziale. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l'ente di durata non inferiore a 6 mesi.

3) Di stabilire, inoltre, per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati di rinviare alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e ai regolamenti adottati dall'Ente non espressamente in contrasto con i CCNL. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla firma definitiva.

4) Di autorizzare la Delegazione Trattante di parte pubblica a condurre la contrattazione con le organizzazioni sindacali sulle materie previste nel dlgs. 165/2001 e nell'art. 7 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018.

IL SINDACO
Dott.ssa Anna Alba


=====

PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

• in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE
Favara, li 11/12/2020



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott. Gerlando Alba)

• in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE:
Favara, li 11/12/2020



IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(Dott. Gerlando Alba)

=====

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che la proposta è munita dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui più sotto ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Successivamente, con separata votazione unanime, resa in forma palese

DICHIARA

La presente di immediata esecuzione.

IL PRESIDENTE			
GLI ASSESSORI			
Bennica Giuseppe		Caramazza Leonardo	
Giudice Maria		Maggiore Maria Laura	
Mignemi Miriam		Varisano Adriano	

Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
(*[Signature]*)

L'ASSESSORE ANZIANO
(*[Signature]*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*[Signature]*)

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art 11, commi 1 e 3, l.r. 3 dicembre 1991, n. 44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,


certifica

che copia della presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi, dal 14 DIC. 2020 al all'Albo Pretorio Informatico, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito istituzionale del comune e che in pari data e per la stessa durata, copia della presente deliberazione è stata affissa in forma cartacea all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Favara, li

IL MESSO COMUNALE

(.....)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11.12.2020.....:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2);
decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).


Favara, li 11.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

(*[Signature]*)

La presente copia è conforme all'originale.

Favara, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

(.....)